



CH-3003 Berna, USTRA

Ai Dipartimenti cantonali responsabili
in materia di circolazione stradale

Vs. riferimento:

Ns. riferimento: L413-1024/Bui

Collab. responsabile: Irene Burch

Berna, 20 novembre 2012

Spiegazioni relative all'ordinanza sui maestri conducenti: riottenimento dell'abilitazione a maestro conducente

Signore e signori Consiglieri di Stato,

dal 1° gennaio 2008 è in vigore l'ordinanza sui maestri conducenti (OMaeC), la cui principale novità consiste nel fatto che, con l'introduzione dell'attestato professionale federale di "maestro conducente", la formazione non è più sottoposta alla normativa sulla circolazione stradale, ma è disciplinata dalla legge sulla formazione professionale. L'OMaeC regola soltanto l'esercizio della professione, per il quale è necessaria un'abilitazione a maestro conducente che comporta l'obbligo di frequentare corsi di perfezionamento. Se, dopo il periodo normale di cinque anni e una proroga concessa dalle autorità cantonali, i corsi di perfezionamento non sono stati completati, si perde l'abilitazione (revoca a tempo indeterminato).

Data l'incertezza su come gli interessati possano riottenere l'abilitazione, riteniamo opportuno spiegare come interpretare l'OMaeC a tale riguardo, distinguendo tra maestri conducenti titolari di un attestato professionale e non.

In linea di massima, poiché dopo una restituzione volontaria o una revoca a tempo indeterminato conformemente all'articolo 27 lettera e OMaeC non si dispone più dell'abilitazione, bisogna seguire la procedura stabilita nell'OMaeC. Ciò vuol dire in particolare che si devono soddisfare i requisiti di cui all'articolo 5 OMaeC.

Ufficio federale delle strade USTRA

Irene Burch

Indirizzo postale: 3003 Berna

Sede: Mühlestrasse 2, 3063 Ittigen

Tel. + 41 31 323 82 88, fax + 41 31 323 23 03

irene.burch@astra.admin.ch

www.astra.admin.ch

1 Candidati senza attestato professionale

Tra i requisiti elencati all'articolo 5 OMaeC figura il possesso dell'attestato professionale o della qualifica supplementare A o C. I maestri conducenti con un titolo estero devono presentare una dichiarazione di equipollenza rilasciata dall'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT) (per l'attestato professionale) o dall'Associazione svizzera dei maestri conducenti ASMC (per le qualifiche supplementari). Per ottenere l'abilitazione a maestro conducente la persona sprovvista di questi documenti deve riqualificarsi, ovvero ottenere un attestato professionale e all'occorrenza la relativa qualifica supplementare o, in caso di titolo estero, una dichiarazione di equipollenza.

L'organizzazione del mondo del lavoro responsabile dell'attestato professionale federale di "maestro conducente" (ASMC) definisce, in collaborazione con l'UFFT, le modalità e i requisiti necessari per il rilascio delle rispettive qualifiche. I titolari di certificato estero devono presentare una domanda di riconoscimento all'UFFT (cfr. www.bbt.admin.ch/diploma). Non appena soddisfa i requisiti di cui all'articolo 5 OMaeC, il maestro conducente ha diritto a una nuova abilitazione senza la necessità di recuperare i corsi di perfezionamento in quanto ha già assolto il suo obbligo riqualificandosi.

2 Candidati con attestato professionale / qualifica supplementare

Le persone in possesso di un attestato professionale o di qualifiche supplementari, oppure della rispettiva dichiarazione di equipollenza devono solo comprovare di aver seguito i corsi di perfezionamento prescritti dall'articolo 22 OMaeC negli ultimi cinque anni precedenti la presentazione della domanda di abilitazione. Se l'obbligo di frequentare i corsi di perfezionamento e gli altri requisiti elencati nell'articolo 5 OMaeC sono soddisfatti, l'abilitazione a maestro conducente può essere rilasciata.

La presente circolare può anche essere scaricata al seguente indirizzo:

<http://www.astra.admin.ch/dokumentation/00117/00212/index.html?lang=it>

Vogliate gradire, signore e signori Consiglieri di Stato, l'espressione della nostra alta stima.

Ufficio federale delle strade

sig. Rudolf Dieterle

Rudolf Dieterle
Direttore

La presente circolare è inviata contemporaneamente alle associazioni, alle organizzazioni e ai servizi federali interessati.